



Comune di LEVERANO  
(Provincia di Lecce)

# ORDINANZA

N. 43 DEL 19/05/2025 PROT. 8997

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ex art 09 Legge 447/95 per inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica in Piazza Roma.

## IL SINDACO

Preso atto:

- che la ditta individuale Zecca Maria Luisa - C.F: ZCCMLS76C61C978R e P.IVA: 04944060757 è titolare di un pubblico esercizio (bar con somministrazione di alimenti e bevande) con sede in Piazza Roma n. 05, tramite comunicazione di subingresso (Pratica SUAP n. ZCCMLS76C61C978R-17102023-1949 per atto di cessione d'azienda di attività già esistente);
- che negli anni 2024 e 2025 la ditta ha comunicato con varie SCIA lo svolgimento di attività di intrattenimento temporanee consistenti in serate occasionali di trattenimento musicale, autodichiarando a tal fine il rispetto dei limiti di quanto consentito dalla normativa regionale in materia di inquinamento acustico;
- che, ad integrazione di SCIA di intrattenimento, in data 23/12/2024, è stata prodotta dalla ditta una valutazione tecnica dei livelli acustici;
- che le attività musicali esercitate sono state oggetto di diverse segnalazioni

all'amministrazione comunale con le quali è stato fatto presente il mancato rispetto dei limiti imposti dalle norme nazionali e regionali con conseguente disagio legato all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;

- che l'ufficio comunale ha chiesto l'intervento di un tecnico competente in acustica in quale nel mese di aprile 2025, ha eseguito i rilievi di legge, constatando il superamento del valore limite previsto dalle norme vigenti in materia e in particolare dalla L.R. n.03/02 in fascia oraria 22,00-24,00 (stima di rumore Leq dB(A) 72,6 - limite di riferimento comma 2 art. 17 L. R. 3/02 Leq dB(A) 55,00)
- che il superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione, stabilito dalla vigente normativa, documentato al Comune di Leverano con perizia dal tecnico incaricato (prot.8620/2025) determina la necessità per il sottoscritto di intervenire a tutela della salute pubblica;

Atteso:

-che la legittimità dell'esercizio del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti effettuati da tecnici qualificati rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo, per esplicita previsione dell'art. 2 della legge n. 447 del 1995, rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti;

-che la quiete pubblica (intesa come limite di compatibilità delle emissioni sonore, prodotte da una fonte determinata, con uno specifico ambito territoriale, in relazioni alle caratteristiche di questo, secondo un criterio di media tollerabilità) costituisce un bene collettivo soprattutto nelle ore notturne dedicate al riposo, al fine di contenere disagi fisici e psicologici che, non di rado, sfociano in malattie vere e proprie. La quiete costituisce, dunque, una condizione necessaria affinché

sia garantita la salute, che deve essere tutelata "come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività" (art. 32 Cost.) dagli enti pubblici. Il diritto alla quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale in questo senso sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi;

-che l'esercente ha il dovere di adoperarsi per il contenimento delle emissioni tramite l'adozione di misure di prevenzione strutturali e comportamentali, restando affidata ai tutori dell'ordine ed all'ente locale competente il potere/dovere di sanzionare tali condotte;

-che la sospensione o limitazione della licenza, ai sensi dell'art. 10 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS), può essere disposta non solo nel caso di abuso del titolo ma anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Infatti l'autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub primarie e la loro violazione costituisce un uso anomalo e quindi un abuso del titolo, da sanzionare alla stregua della citata disposizione;

-che il superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione, stabilito dalla vigente normativa, documentato al Comune di Leverano con perizia dal tecnico incaricato (prot.8620/2025) produce disturbo della quiete ed è fonte di inquinamento acustico;

-che il potere di ordinanza "contingibile e urgente" assume carattere doveroso, in quanto l'inquinamento acustico rappresenta una minaccia per la salute pubblica;

Visto l'art. 9 "Ordinanze contingibili ed urgenti" della legge n. 447/1995, il quale stabilisce, tra l'altro, che qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. il quale prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Richiamati:

- la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la quale stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo delle sorgenti sonore;
- il D.P.C.M. del 01/03/1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. del 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- la L.R. n. 3 del 12 febbraio 2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

Visto l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

Tenuto conto della vocazione dell'area interessata e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative, nonché della necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

ORDINA

Alla Ditta Zecca Maria Luisa - C.F: ZCCMLS76C61C978R e P.IVA: 04944060757, titolare di un pubblico esercizio (bar con somministrazione di alimenti e bevande) denominato BAR ZOE' con sede in Piazza Roma n. 05 il rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento acustico nei pubblici esercizi e il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa regionale di disciplina delle attività rumorose temporanee;

Che le attività di intrattenimento comportanti emissioni sonore, nel rispetto di quanto sopra, siano contenute nell'intensità entro i limiti di legge, non durino più di 2 ore giornaliere e terminino tassativamente entro le ore 23,00;

#### AVVERTE

che qualora venisse constatato il mancato rispetto della presente ordinanza si adotteranno ulteriori provvedimenti, anche di natura sanzionatoria, che potrebbero comportare, tra l'altro, la limitazione di orario dell'attività economica autorizzata (art. 10 R.D. 773/1931 e ss.mm.ii) e il divieto di svolgere attività di intrattenimento comportanti emissioni rumorose.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 informa che l'Unità organizzativa è l'ufficio Agricoltura, Attività Produttive, Sportello Unico, Ambiente e Cultura del Comune di Leverano.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

DISPONE che la presente venga notificata per il tramite dell'ufficio messi alla ditta Zecca Maria Luisa e trasmessa, per quanto di competenza:

- A S.E. Il Prefetto di Lecce;
- Al Sig. Questore di Lecce;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Leverano.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, comunitaria, regionale e dei regolamenti in vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

**COPIA**

Li, 16/05/2025

Li \_\_\_\_\_

IL COMPILATORE  
f.to SILVANA DANIELA RENIS

IL SINDACO  
f.to MARCELLO ROLLI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 963**

Su conforme attestazione del ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 19/05/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Leverano, addì 19/05/2025

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
f.to Filippo Albani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Leverano

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Leverano, 19/05/2025

---